



# COMUNE DI NULE

**PROVINCIA DI SASSARI**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° 10</b> <b>DEL 30-03-</b> <b>2024</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione "Regolamento Generale delle Entrate Comunali e Accertamento con Adesione"</b>
--	-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro questo giorno trenta del mese di marzo, alle ore 11:00 nella sede Comunale.

Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza **Ordinaria** di Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Sig. **MELLINO ANTONIO GIUSEPPE** in qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

<b>MELLINO ANTONIO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>IAI SALVATORE</b>	<b>P</b>
<b>MANCA MIRIAM</b>	<b>A</b>	<b>LAI CARLA</b>	<b>P</b>
<b>NIEDDU SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>SATTA EZIO</b>	<b>P</b>
<b>DESENNA EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>SEU SEBASTIANO</b>	<b>P</b>
<b>DESENNA GIANFRANCO</b>	<b>A</b>	<b>MANCA DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>DORE SALVATORE</b>	<b>A</b>	<b>MANCA MATTEO</b>	<b>P</b>
<b>SECHI TIZIANA</b>	<b>A</b>		
			<b>Presenti n. 9</b>
			<b>Assenti n. 4</b>

Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE**.

Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.

Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di deliberazione.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la regolarità della seduta è stata accertata con la presenza in aula del Sindaco, Mellino Antonio Giuseppe, e dei consiglieri, Iai Salvatore, Lai Carla, Nieddu Salvatore, Satta Ezio, Seu Sebastiano, Manca Daniele e Manca Matteo, e la partecipazione in video collegamento del consigliere Dessena Emanuele, mediante verifica operata dal segretario comunale, presente in aula, secondo le modalità stabilite nel ***“regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell’ente in modalità telematica o mista”*** approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 21 Aprile 2022;
- l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che ***“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”***;

**RICHIAMATO** l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;

**PRESO ATTO** che, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, n. 111/2023, il legislatore ha emanato alcuni decreti legislativi tesi a riformare le più rilevanti disposizioni normative in ambito tributario, tra cui, in particolare, si ricordano:

- il D.lgs. n. 219/2023, recante ***“Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente”***;
- il D.lgs. n. 220/2023, avente ad oggetto ***“Disposizioni in materia di contenzioso tributario”***;

**CONSIDERATO** che altresì, che la citata Legge n. 111/2023, agli artt. 4 e 17, comma 1, lettera b), reca i principi ed i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti e del contribuente, prevedendo l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

**RITENUTO** opportuno adottare il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali per il suo adeguamento alle modifiche operate dai decreti legislativi emanati in attuazione alla delega fiscale, di cui alla Legge n. 111/2023, con particolare riferimento alla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente ed a quella operata alle disposizioni in materia di processo tributario, in particolare:

- abrogazione dell’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, con conseguente soppressione del reclamo-mediazione a decorrere dal 4 gennaio 2024;
- sostituzione dell’art. 11 della Legge n. 212/2000, con la riformulazione dell’istituto dell’interpello;
- introduzione degli artt. 10-quater e 10-quinquies all’interno del richiamato Statuto dei diritti del contribuente, recanti, rispettivamente, l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa, e contestuale abolizione dell’art. 2-quater del D.lgs. n. 594/1994 e D.M. n. 37/1997 (norme in materia di esercizio dell’autotutela);
- integrazione dell’istituto della conciliazione giudiziale grazie alla revisione dell’art. 48- ter del D.lgs. n. 546/1992, finalizzata all’estensione di questo istituto anche alle controversie davanti alla Corte di Cassazione;
- inserimento dell’art. 6-bis nella Legge n. 212/2000, avente ad oggetto ***“principio del contraddittorio”***, con obbligo di attivazione di detto istituto, a pena di nullità, per gli atti emessi a decorrere dal 18 gennaio 2024.

**VISTO** l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate comunali e accertamento con adesione, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- La Legge 27 dicembre 2019, n. 160

**CON** voti favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato “Regolamento Generale delle Entrate Comunali e Accertamento con Adesione”, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 51 articoli;
2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.

214/2011);

**Con separata ed unanime votazione si rende l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000**

**IL PRESIDENTE**

F.to MELLINO ANTONIO GIUSEPPE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE

---

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Co. 1°, del T.U. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 03-04-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2024 al 18-04-2024

Nule, li 03-04-2024**Fto IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio il 30-03-2024 per cui al stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000-

Nule, li 30-03-2024**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO**Nule, li \_\_\_\_\_**IL FUNZIONARIO INCARICATO**